

STATUTO ASSOCIAZIONE DENOMINATA G>9

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata G>9 (di seguito indicata anche come G Maggiore di 9 o l'Associazione). L'associazione è senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione G>9, nel rispetto dei propri valori fondanti e delle finalità statutarie, promuove la diffusione dei propri valori e del proprio modello organizzativo e culturale che la caratterizzano, anche in altri contesti territoriali, nazionali o all'estero.

Articolo 2 – Sedi principali e secondarie, Durata e Organizzazione

L'Associazione ha sede legale in Latina (LT) Via Giosuè Carducci n. 7. Il ruolo di rappresentante legale dell'Associazione spetta al Presidente o al Segretario che ricopre il ruolo di Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo svolge il ruolo di organo decisionale. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, sezioni locali, Hub territoriali, delegazioni e sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo e previa verifica della coerenza con i principi ispiratori e i requisiti etici e organizzativi dell'Associazione.

Le specifiche di costituzione e funzionamento delle sedi secondarie, come menzionate al punto precedente, sarà stabilito con apposito Regolamento del Consiglio Direttivo. Ognuna delle sedi secondarie, sezioni locali, hub territoriali, delegazioni e sezioni distaccate opererà sotto la supervisione del Consiglio Direttivo e secondo un regolamento interno coerente con lo Statuto, il Codice Etico e il Codice di Condotta dell'Associazione.

Il riconoscimento di ognuna delle sedi secondarie, sezioni locali, Hub territoriali, delegazioni e sezioni distaccate sarà subordinato alla presenza di un gruppo promotore con comprovata credibilità professionale e con l'impegno ad adottare il format G>9, adattandolo, se necessario al contesto locale, senza comprometterne l'identità.

Ognuna delle sedi secondarie, sezioni locali, Hub territoriali, delegazioni e sezioni distaccate potrà proporre iniziative autonome, nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e del Codice di Condotta, e partecipare attivamente alle attività comuni, contribuendo alla crescita dell'Associazione G>9 nel suo insieme.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Principi ispiratori e Scopi

L'Associazione è aperta all'adesione di professionisti, consulenti, imprenditori, associazioni, enti e consorzi, piccole, medie e grandi imprese di comprovata storicità, credibilità e competenza che si riconoscono nelle finalità associative e nei principi etici e di condotta dell'associazione. In particolare l'Associazione intende costituire e mantenere un ecosistema tra i suoi membri, con l'obiettivo di favorire collaborazioni e referenze di eccellenza tra gli stessi.

Articolo 4 - Finalità

L'associazione persegue le seguenti finalità:

1. Promuovere occasioni e rapporti di scambio e collaborazione tra i Soci;
2. Agevolare sinergie e opportunità concrete di collaborazione tra i soci, realizzando reti di network di qualità tra i soggetti aderenti;
3. Facilitare i rapporti interpersonali di conoscenza e di fiducia e la crescita professionale;
4. Fornire occasioni e strumenti di formazione e aggiornamento agli associati;
5. Favorire, tramite occasioni di carattere ricreativo, formativo, didattico, editoriale, culturale, sportivo, la promozione dei valori ispiratori dell'Associazione e la coesione tra i Soci;
6. Promuovere il dibattito, il confronto e la collaborazione sulle questioni legate alla gestione e all'aggiornamento delle attività professionali ed economiche dei Soci;
7. Incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto con Enti, Istituzioni, operatori esterni e con tutte le figure professionali interessate alle problematiche di impresa, delle professioni e/o aventi finalità analoghe a quelle che ispirano l'Associazione;
8. Promuovere, al suo interno, comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività;
9. Operare affinché i diritti e le prerogative dell'attività professionali e di impresa siano garantiti in conformità alle norme costituzionali, della comunità Europea e internazionali ed eventualmente proporre modifiche legislative e progetti di ricerca, culturali e sociali relativi agli scopi associativi.
10. Promuovere collaborazioni con associazioni, organismi o persone aventi i medesimi obiettivi, al fine di perseguire e raggiungere le finalità della Associazione.

Articolo 5 - Ulteriori attività

Nel rispetto delle finalità associative l'associazione potrà compiere operazioni finanziarie e commerciali, pubblicitarie, di comunicazione o editoriali, promuovere attività culturali di qualunque genere, purché correlate allo scopo sociale, che siano necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare o collaborare con altre realtà od organismi, anche di natura associativa, con oggetto e finalità analoghe alle proprie.

Articolo 6 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera a maggioranza assoluta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e il consenso esplicito di tutti i Soci Fondatori, i quali possono esprimere, anche singolarmente, un diritto di veto sul punto.

Articolo 7 - Soci

L'Associazione è costituita da un numero illimitato di persone, denominate, ai fini della partecipazione all'Associazione, indifferentemente come "Soci" o "Associati".

Possono divenire Associati tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione formale, sostanziale o di genere.

I Soci e gli aspiranti Soci devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nel presente Statuto e nel Codice Etico dell'Associazione, che si impegnano a rispettare integralmente.

Il perdurare dei requisiti stabiliti nel Codice Etico in capo all'associato ed il rispetto del Codice di Condotta, sono requisiti necessari e imprescindibili per mantenere lo status di Socio.

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori:** Sono Soci fondatori unicamente i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- b) Soci Speciali:** i Soci che si siano distinti per l'impegno, la partecipazione, l'apporto propositivo all'interno dell'Associazione, secondo criteri oggettivi che saranno definiti tramite un Regolamento del Consiglio Direttivo;
- c) Soci Ordinari:** I Professionisti, consulenti, imprenditori, associazioni, enti e consorzi, piccole, medie e grandi imprese che abbiano i requisiti per assumere la qualifica di Socio;
- d) Soci Sostenitori:** docenti universitari, enti o consorzi pubblici e privati che vogliano sostenere l'Associazione fornendole supporto culturale e organizzativo.
- e) Soci Onorari:** Sono Soci Onorari quelli designati dal Consiglio Direttivo scelti per particolari meriti scientifici, umani, professionali o istituzionali che condividono le finalità ed i valori dell'Associazione e abbiano dei profili di onorabilità ed eccellenza secondo i principi stabiliti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta dell'Associazione.

I Soci Fondatori sono le persone che hanno ideato e fondato l'Associazione e ne hanno redatto e sottoscritto l'Atto Costitutivo: Andrea Bellamio Elena Finotti, Fabio Leggiero, Francesca Monti, Antonello Nigro, Manolo Quaglia. La loro appartenenza all'Associazione è a carattere perpetuo, fatto salvo il recesso per espressa volontà.

Tutti gli Associati sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Condotta, nonché al rispetto dei regolamenti e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi ed amministrativi dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti, anche al di fuori della realtà associativa, ad operare nell'interesse e nel rispetto dei valori dell'Associazione ed a tutelare e promuovere la sua immagine.

Ogni attività, svolta da parte dei Soci per l'Associazione, non è retribuita, salvi eventuali rimborsi spese preventivamente autorizzati ed approvati dal Consiglio Direttivo che siano adeguatamente documentati al momento della richiesta di rimborso.

Articolo 8 - Modalità di adesione all'Associazione

Possono aspirare a diventare Soci tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e non siano stati interdetti, in sede civile o penale, dall'esercizio dei diritti civili e/o dai pubblici uffici, in via temporanea o perpetua.

Per poter presentare la richiesta di Associazione, i richiedenti dovranno:

- Essere in regola con i valori ed i requisiti contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta dell'Associazione sin dalla partecipazione al primo evento;
- Essere stati invitati da uno degli Associati a due Incontri Associativi del G>9 (c.d. Main Event). Sono esclusi dal novero degli incontri gli eventi meramente culturali o ricreativi che l'associazione possa organizzare, quali a titolo di esempio, mostre, vernissage, degustazioni etc.;
- Partecipare con successo al primo Incontro Associativo e successivamente ad un secondo Incontro Associativo, anche non continuativo, nel corso dell'anno solare di riferimento;
- Avere effettuato correttamente e tempestivamente il pagamento dei contributi economici deliberati a titolo di contributo e/o richiesti per la partecipazione agli Incontri Associativi;
- Presentare formale richiesta di adesione all'Associazione;
- Sostenere il colloquio con i membri del Consiglio Direttivo per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti;

L'effettivo ingresso dell'aspirante Socio è subordinato all'approvazione della sua candidatura da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà verificare la sussistenza dei

requisiti richiesti e indicati nel presente Statuto, nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e negli eventuali altri documenti redatti e approvati dalla Associazione nel corso delle sue attività.

Nella valutazione della candidatura il Consiglio Direttivo potrà richiedere all'aspirante Socio di fornire informazioni o documenti che lo riguardino, inerenti alle sue qualifiche professionali e personali.

La decisione sulla domanda di ammissione a socio è liberamente valutabile e insindacabile.

La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l'anno in corso, rinnovandosi tacitamente in assenza di formale disdetta da parte dell'Associato e/o in presenza delle cause di esclusione disciplinate dal presente Statuto, dal Codice Etico, dal Codice di Condotta e dalle altre deliberazioni successive previste dagli organi decisionali dell'Associazione. Essere stato ammesso come Associato non comporta il diritto a continuare ad esserlo negli anni associativi successivi, in quanto lo status di socio potrà essere reconsiderato, in ogni momento, in relazione al permanere dei requisiti richiesti dall'Associazione nello Statuto, nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e in tutte le altre deliberazioni successive degli organi decisionali dell'Associazione.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci, regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti eventualmente deliberati, godono dei seguenti diritti e doveri:

- Possono frequentare le iniziative e gli eventi associativi, nel rispetto delle regole e delle modalità di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
- Godono dell'elettorato attivo e passivo negli organi associativi alle condizioni stabilite nel presente Statuto;
- Sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico, il Codice di Condotta, nonché al rispetto delle risoluzioni e deliberazioni prese dagli organi rappresentativi ed amministrativi dell'Associazione;
- Sono obbligati a mantenere un comportamento sempre corretto, educato e rispettoso dei principi etici nei confronti degli altri associati, durante gli eventi, nelle relazioni interpersonali, nonché negli scambi di comunicazioni sia istituzionali che private.
- Sono tenuti al pagamento tempestivo delle quote associative annuali e degli ulteriori importi deliberati a titolo di contributo e/o richiesti per la partecipazione agli Incontri Associativi;

Possono ricoprire cariche sociali ed esercitare il diritto di voto, i soli Soci, regolarmente iscritti all'Associazione e in regola con il pagamento delle quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice Etico e/o dal Codice di Condotta dell'Associazione.

Il versamento del contributo annuale associativo deliberato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere eseguito dall'Associato entro il 31 gennaio dell'anno associativo o entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dal Consiglio Direttivo in merito. Anche se comunicato successivamente al mese di gennaio, l'importo del contributo associativo riguarderà l'anno solare di riferimento, con scadenza al 31 dicembre dell'anno associativo relativo.

Articolo 10 - Decadenza dei soci

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione, perdendo automaticamente ogni diritto di partecipazione nei seguenti casi:

- A. Dimissione volontaria del Socio;
- B. Sopravvenuti motivi di incompatibilità;
- C. Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
- D. Violazione o disapplicazione del Codice di Condotta;
- E. Violazione o disapplicazione dei regolamenti e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi ed amministrativi dell'Associazione.
- F. Mancata partecipazione ad almeno 3 eventi consecutivi nell'anno associativo, qualificabili come Incontri Associativi (Main Event) o mancata partecipazione ad almeno 5 eventi non consecutivi durante l'intero anno associativo, qualificabili come Incontri Associativi (Main Event);
- G. Mancato versamento, entro il termine stabilito, degli importi deliberati dal Consiglio Direttivo, quale contributo alle iniziative associative;
- H. Espulsione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che abbia violato il Codice Etico e di Condotta o non si sia conformato alle deliberazioni emanate dagli organi decisionali dell'Associazione;
- I. Espulsione per accertate e gravi inadempienze o sostanziali mutamenti dell'attività dell'Associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione.

Articolo 11 - Organi

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

- d) Il Segretario
- e) Il Tesoriere

Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria dei soci è organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati. Tutti soci richiedenti dovranno essere in regola con la qualifica di Associato e con il pagamento delle quote associative dovute, all'atto della richiesta.
3. L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in qualunque altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in assenza di questi, dal Segretario nella qualità di Vice Presidente. In caso di loro assenza o impedimento, da uno dei membri del Consiglio Direttivo o da altro Associato espressamente delegato dal Presidente che svolgerà la funzione di Presidente di Assemblea. L'Assemblea nomina anche, tra gli Associati presenti, un Segretario di Assemblea, che redige e firma il verbale dell'assemblea stessa. Il voto espresso dagli Associati presenti all'assemblea sarà palese e per alzata di mano.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario appositamente nominato in assemblea. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione all'associazione. Sarà onere dello stesso associato dare tempestiva e corretta comunicazione di eventuali variazioni dei dati personali e di tutti i dati di riferimento per l'invio delle comunicazioni associative. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati

il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei punti all'Ordine del Giorno da trattare. Lo svolgimento dell'assemblea potrà avvenire anche mediante connessione dei partecipanti attraverso strumenti telematici.

2. L'Assemblea si esprime sui punti all'Ordine del giorno presentati dal Consiglio Direttivo ed elegge 3 membri del Consiglio Direttivo tra gli Associati, scegliendoli tra coloro che abbiano acquisito la qualifica di Soci Speciali, che siano in regola con le norme dello Statuto, del Codice Etico e del Codice di Condotta dell'Associazione e, preferibilmente, che abbiano presentato la loro spontanea candidatura.

3. L'Assemblea si esprime anche sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su tutti gli altri argomenti attinenti, che non rientrino nella competenza di altri organi associativi.

Articolo 14 - Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà +1) degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta (metà +1), dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti, a maggioranza assoluta (metà +1), fatte salve le specifiche di voto, previste in questo Statuto, in materia di scioglimento dell'Associazione, devoluzione del patrimonio e modifica dello Statuto Sociale.

Articolo 15 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta elettronica, all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione all'Associazione. Sarà onere dello stesso Associato dare tempestiva e corretta comunicazione di eventuali variazioni dei dati personali e di tutti i dati di riferimento per l'invio delle comunicazioni associative. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare.

2. Lo svolgimento dell'assemblea potrà avvenire anche mediante connessione dei partecipanti attraverso strumenti telematici.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio associativo.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati e il parere favorevole di tutti Soci Fondatori i quali hanno diritto di veto sul punto.

Articolo 16- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di direzione e governo dell'Associazione e si occupa di tutte le questioni relative alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa.

4. Esso è composto da tutti Soci Fondatori e da 3 membri votati dall'Assemblea e scelti tra gli Associati che abbiano acquisito la qualifica di Soci Speciali e che siano in regola con le norme dello Statuto, del codice Etico e del Codice di Condotta dell'Associazione e, preferibilmente, che abbiano presentato la loro spontanea candidatura all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario, in caso di impossibilità del Presidente, assume la carica di Vice Presidente.

3. La determinazione dell'ammontare annuo delle quote sociali, delle varie forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

4. È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.

5. Il Consiglio Direttivo durerà in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di tempo. Il primo Consiglio Direttivo sarà costituito a decorrere dalla data di costituzione dell'Associazione. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. In caso di ingiustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, il singolo consigliere può delegare altro componente del Consiglio.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (metà +1). In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

7. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati che ne facciano richiesta, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Dimissioni, espulsione o impossibilità sopravvenuta dei Consiglieri

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del quinquennio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i nuovi Consiglieri saranno nominati secondo le seguenti modalità:

- Qualora venga mancare uno dei Soci Fondatori, i soli Soci Fondatori rimasti nel Consiglio Direttivo potranno eleggere un nuovo membro, scegliendolo tra coloro che abbiano acquisito la qualifica di Socio Speciale, purché il prescelto sia in regola con le norme dello Statuto, del Codice Etico e del Codice di Condotta dell'Associazione;

- Qualora venga mancare uno dei membri del Consiglio eletto dall'Assemblea, quest'ultima dovrà essere convocata, in modalità ordinaria, per l'elezione del nuovo membro, scegliendolo tra coloro che abbiano acquisito la qualifica di Socio Speciale, purché il prescelto sia in regola con le norme dello Statuto, del Codice Etico e del Codice di Condotta dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo così ricostituito, non sarà considerato, ai fini della durata quinquennale, quale nuovo Consiglio, bensì quale organo agente in continuità di durata con la precedente composizione.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative e delle altre esigenze associative. Le riunioni, in ogni caso, dovranno essere convocate almeno 15 giorni prima della relativa seduta, mediante invito spedito via posta elettronica all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione all'Associazione. Sarà onere dello stesso Consigliere dare tempestiva e corretta comunicazione di eventuali variazioni dei dati personali e di tutti i dati di riferimento per l'invio delle comunicazioni associative. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'ordine del giorno da trattare. In caso d'urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a sette giorni.

Lo svolgimento dell'incontro del Consiglio Direttivo potrà avvenire anche mediante connessione dei partecipanti attraverso strumenti telematici.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell'Associazione. In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- c) deliberare sugli'importi dovuti dai soci per le quote associative annuali e degli ulteriori importi previsti a titolo di contributo e/o richiesti per la partecipazione agli Incontri Associativi;
- d) attuare le finalità previste dal presente Statuto e determinare la politica associativa, indicando le linee programmatiche dell'Associazione per l'anno associativo;
- e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e svolgere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- f) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria ove prevista;
- g) redigere gli eventuali regolamenti e atti interni relativi all'attività sociale;
- h) adottare i provvedimenti di sanzione disciplinare verso i Soci;
- i) amministrare i beni sociali e, ove possibile, curarne l'incremento;
- j) decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento dell'Associazione;
- k) deliberare la modifica del presente Statuto, del Codice etico e del Codice di Condotta;
- l) deliberare in ordine alla richiesta di eventuali rimborsi spese richiesti dai Consiglieri per l'attività esercitata per l'Associazione

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti di legge.

Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi demandati a lui dal Consiglio Direttivo.

In particolare, il Presidente:

- a) convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo;
- b) dà esecuzione, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) vigila e cura il buon funzionamento dell'Associazione secondo i canoni del presente Statuto, del Codice Etico e del Codice di Condotta, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o delegate dagli organi sociali;
- d) ha la firma singola su tutti i documenti che impegnano l'Associazione, incluse quelle riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell'Associazione;
- e) può sollecitare pareri;
- f) può stare in giudizio nell'interesse dell'Associazione davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo;

g) collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;

h) partecipa in nome e per conto dell'associazione a iniziative pubbliche e dibattiti e cura, in ogni caso, i rapporti con la stampa ed i mass media locali e nazionali.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato d'urgenza o al massimo entro 10 giorni, dal Segretario, al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l'ordinaria amministrazione, il Segretario, in qualità di Vice Presidente, assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio Direttivo convocato per l'elezione del Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla diramazione delle convocazioni, prepara e coordina il lavoro e i carteggi per le riunioni del Consiglio Direttivo, dà comunicazione agli associati delle delibere del Consiglio Direttivo.

Nella qualità di Vice Presidente, il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto.

Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti (da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo), redige i bilanci consuntivo e preventivo con l'aiuto di un professionista commercialista all'uopo designato dal Consiglio Direttivo, provvede alla gestione delle entrate, provvede con firma congiunta del Presidente alle spese straordinarie dell'Associazione (compresi gli eventuali rimborsi spese preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo).

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto.

Articolo - 24 - Il rendiconto- bilanci

1. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione, né chiedere a nessun titolo, la restituzione di quanto versato in adempimento dei loro obblighi associativi.

Articolo 25 - Anno associativo

L'anno associativo, anche per le finalità finanziarie, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28 Febbraio di ogni anno verranno presentati, dal Tesoriere, il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente e quello Preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – Patrimonio – Entrate

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dalle entrate corrisposte dagli Associati;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze degli anni precedenti;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuate dai Soci, dai privati o da Enti.
- d) dall'utile derivante dalle attività, dagli eventi e dalle manifestazioni organizzate per le finalità associative

Il patrimonio non può essere ripartito fra i Soci, né direttamente né indirettamente, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe.

Il patrimonio è gestito dal Tesoriere dell'Associazione secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27 – Sanzioni Disciplinari

I Soci che pongano in essere comportamenti in violazione o disapplicazione dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Condotta, nonché dei regolamenti e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi ed amministrativi dell'Associazione, possono essere soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'ammonizione: è un richiamo scritto o orale per segnalare le violazioni meno gravi e invitare l'Associato ad astenersi da ulteriori comportamenti scorretti.
2. la sospensione: è una sanzione per i comportamenti gravi o per quelli in cui, per la natura della violazione posta in essere, sia utile che l'Associato, per un periodo di tempo congruo, non possa svolgere le consuete attività associative.
3. l'espulsione: è la sanzione più grave, prevista in tutti i casi in cui il rapporto di fiducia tra Associazione e Associato sia stato compromesso in maniera irreversibile.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo e comunicate al socio interessato.

Contro la sanzione erogata, il Socio può proporre ricorso all'Organismo di Mediazione istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Latina.

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci, in regola con la qualifica di Socio e con il versamento degli oneri associativi, esprimenti il proprio voto personale, con esclusione delle deleghe. Ugualmente, la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci che abbia ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci in regola con la qualifica di Socio e con il versamento degli oneri associativi, esprimenti il proprio voto personale, con l'esclusione delle deleghe.
2. Fatti salvi gli obblighi legislativi per tempo vigenti, l'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Articolo 30- Nomine

Con il presente Atto Costitutivo vengono nominati: quale Presidente dell'Associazione G>9 il sig. Maolo Quaglia, quale Segretario dell'Associazione G>9 la sig.ra Francesca Monti e quale Tesoriere il sig. Fabio Leggiero.

Approvato dall' assemblea dei soci fondatori, in Latina, presso la sede di Via Giosuè Carducci n. 7 nella seduta del 09/09/2025.

Firme Soci Fondatori:

Andrea Bellamio

Elena Finotti

Fabio Leggiero

Francesca Monti

Antonello Nigro

Manolo Quaglia.